

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2022, n. 860

Approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia, Azienda Sanitaria Locale di Lecce/Dipartimento di salute mentale e Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro Puglia (Arpal), per la realizzazione di Tirocini di inclusione sociale.

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Struttura di Progetto "Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio-museali" e confermata dal dirigente Luigi De Luca e dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio Aldo Patruno, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del proprio Statuto, *"promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità"*;
- la legge regionale n. 17 del 25.06.2013 *"Disposizioni in materia di beni culturali"* disciplina gli interventi della Regione e degli enti locali al fine di assicurare, tra gli altri, promozione della conoscenza, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale nonché la cooperazione e l'interazione tra i diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze di settore;
- in attuazione della legge n. 56/2014 (cd. legge Delrio), ai sensi della legge regionale n. 9/2016 *"Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)"* la Regione Puglia ha assunto la titolarità delle funzioni precedentemente esercitate dalle Province in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche;
- in questo contesto normativo, in base ad apposite Convenzioni stipulate con le Amministrazioni Provinciali di Brindisi, Foggia, Lecce e Barletta-Andria-Trani si è avuta l'istituzione per ciascuna delle suddette Province di un Polo Biblio-museale con finalità di cura e valorizzazione del patrimonio culturale rispettivamente gestito nell'ambito di una politica unitaria coordinata dal Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia;
- il Polo Biblio-museale di Lecce in particolare, quale articolazione territoriale del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia, gestisce la programmazione culturale dei seguenti luoghi di cultura:
 - o Biblioteca "Nicola Bernardini" di Lecce;
 - o Museo "Sigismondo Castromediano" di Lecce;
 - o Biblioteca "Comi" di Lucugnano;

Considerato altresì che:

- la legge regionale n. 23 del 5 agosto 2013 *"Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro"* disciplina *"i tirocini e i percorsi formativi, comunque denominati, finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nonché finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali"*;
- ai sensi della succitata legge, e in base a Convenzione Quadro sottoscritta in data 9/12/2019, Azienda Sanitaria Locale di Lecce/Dipartimento di Salute Mentale e Agenzia regionale per le Politiche Attive del lavoro Puglia (Arpal) promuovono, presso aziende ed enti pubblici e privati, tirocini formativi e di orientamento/inclusione sociale con specifica finalità terapeutico- riabilitativa finalizzati ad agevolare l'inserimento/reinserimento al lavoro di persone con problemi psichici iscritte nelle liste speciali di cui alla L. n. 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) o comunque in cura presso il Centro di Salute mentale del DSM ASL di Lecce;

- tali percorsi formativi sono attuati, quindi, in base a quanto disposto dalla citata L. r. n. 23/2013 (come modificata ed integrata dal Regolamento Regionale n. 3 del 10/03/2014 e dalla L.r. n. 14 del 07/04/2015) e dalle *“Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”* approvate dalla Conferenza permanente Stato-Regioni del 22.1.2015 e attivati sulla base di apposite convenzioni che definiscono compiti e obblighi dei soggetti sottoscrittori;
- è auspicabile che i tirocini formativi e di orientamento/inclusione sociale oggetto della presente proposta di deliberazione siano progettati anche con riferimento alla possibilità di conseguire unità di competenze e crediti formativi funzionali al conseguimento di qualifiche professionali spendibili nel mercato del lavoro (es. personale addetto all’accoglienza nei luoghi di cultura, ecc...), quando compatibili con le abilità funzionali delle persone interessate;
- è già in essere una collaborazione tra la Regione Puglia/Dipartimento Turismo Economia della cultura e Valorizzazione del territorio e l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce per la Campagna di Vaccinazione Anti Covid-19 grazie alla quale è stata allestita una postazione per la somministrazione dei vaccini presso il Museo Castromediano di Lecce a partire dall’aprile 2021;
- è emersa la possibilità di addivenire ad una ulteriore collaborazione tra la Regione Puglia/Dipartimento Turismo Economia della cultura e Valorizzazione del territorio ed l’Azienda Sanitaria Locale/Dipartimento di salute mentale e Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro Puglia (Arpal) ai fini della realizzazione di Tirocini di inclusione sociale negli spazi e luoghi del Polo Biblio-museale di Lecce;
- tale circostanza appare del tutto coerente con la strategia di valorizzazione territoriale della Regione Puglia basata sull’assegnazione alla cultura della funzione trasversale di leva dello sviluppo e della coesione sociale e che individua in Musei, Biblioteche e istituzioni culturali in genere luoghi vivi, aperti, plurali e inclusivi in cui far fronte e superare divari territoriali, sociali, economici, formativi e digitali.

Tutto quanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare lo schema di convenzione tra Regione Puglia/Dipartimento Turismo, Azienda Sanitaria Locale Lecce/Dipartimento di Salute Mentale e Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL) per la *“realizzazione di Tirocini di Inclusione sociale, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 3 del 10/03/2014 di attuazione della l.r. n.23 del 05/08/2013, come integrata dalla l.r. n. 14 del 07/04/2015”* (Allegato A), nonché l’Addendum al Modello ordinario di Convenzione per la realizzazione dei tirocini Extra-curricolari di cui alla Legge Regionale del 23 agosto 2013, n. 23 e del regolamento regionale di attuazione del 10 marzo 2013, n. 3, *“finalizzato alla promozione di specifici tirocini di inclusione sociale in favore di persone con disabilità di tipo psichico individuati dal DSM ASL Lecce”* (Allegato A.1), allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N.118/2011 e ss.mm.ii

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Presidente relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

1. Di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Puglia/Dipartimento Turismo, Azienda Sanitaria Locale Lecce/Dipartimento di Salute Mentale e Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL) per la "realizzazione di Tirocini di Inclusione sociale, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 3 del 10/03/2014 di attuazione della l.r. n.23 del 05/08/2013, come integrata dalla l.r. n. 14 del 07/04/2015" (Allegato A) e "l'Addendum al Modello ordinario di Convenzione per la realizzazione dei tirocini Extra-curricolari di cui alla Legge Regionale del 23 agosto 2013, n. 23 e del regolamento regionale di attuazione del 10 marzo 2013, n. 3, finalizzato alla promozione di specifici tirocini di inclusione sociale in favore di persone con disabilità di tipo psichico individuati dal DSM ASL Lecce" (Allegato A.1) allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale.
3. Di approvare i correlati documenti denominati "Progetto Formativo individuale" (Allegato B), Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato C), allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale.
4. Di delegare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto.
5. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio, alle eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie.
6. Di demandare al Direttore del Polo Biblio-museale di Lecce l'adozione degli atti necessari all'attuazione di quanto qui approvato.
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

L'istruttrice P.O. "Supporto alla gestione dei Poli Biblio-museali regionali" - Loredana Pezzuto

Il Dirigente della Struttura di progetto "Cooperazione territoriale europea e Poli Biblio-museali"

Luigi De Luca

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio

Aldo Patruno

Il Proponente - Presidente della Giunta regionale

Michele Emiliano

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente michele Emiliano;

viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **Di prendere atto** e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. **Di approvare** lo schema di Convenzione tra Regione Puglia/Dipartimento Turismo, Azienda Sanitaria Locale Lecce/Dipartimento di Salute Mentale e Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL) per la *“realizzazione di Tirocini di Inclusione sociale, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 3 del 10/03/2014 di attuazione della l.r. n.23 del 05/08/2013, come integrata dalla l.r. n. 14 del 07/04/2015”* (Allegato A) e *“l’Addendum al Modello ordinario di Convenzione per la realizzazione dei tirocini Extra-curricolari di cui alla Legge Regionale del 23 agosto 2013, n. 23 e del regolamento regionale di attuazione del 10 marzo 2013, n. 3, finalizzato alla promozione di specifici tirocini di inclusione sociale in favore di persone con disabilità di tipo psichico individuati dal DSM ASL Lecce”* (Allegato A.1) allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale.
3. **Di approvare** i correlati documenti denominati *“Progetto Formativo individuale”* (Allegato B), Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato C), allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale.
4. **Di delegare** il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto.
5. **Di autorizzazione** il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio, alle eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie.
6. **Di demandare** al Direttore del Polo Biblio-museale di Lecce l’adozione degli atti necessari all’attuazione di quanto qui approvato.
7. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO



Allegato A

Convenzione per la realizzazione di Tirocini di Inclusione sociale

N. del

(ai sensi dell'art.6 del Regolamento Regionale n.3 del 10/03/2014 di attuazione della L.R. n.23 del 05/08/2013, come integrata dalla L.R. n. 14 del 07/04/2015)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

Denominazione/ragione sociale AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ARPAL) PUGLIA – AMBITO TERRITORIALE DI LECCE – UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI

Tipologia soggetto ENTE PUBBLICO

Codice fiscale/partita Iva 93497660725

Rappresentata dal DIRIGENTE U.O. COORDINAMENTO SERVIZI PER L'IMPIEGO – AMBITO TERRITORIALE DI LECCE

Sede legale VIALE CORIGIANO , 1 - Z.I. -70132 - BARI (BA)

Sede operativa che gestisce il tirocinio AMBITO TERRITORIALE DI LECCE – UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI

E

SOGGETTO PROPONENTE ED ATTUATORE

Denominazione/ragione sociale: AZIEDA SANITARIA LOCALE – DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Tipologia soggetto ENTE PUBBLICO ECONOMICO

Codice fiscale/partita Iva 04008300750

Rappresentato dal DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - ASL LECCE

Sede legale Via Miglietta, 5 - LECCE

Sede operativa che gestisce il tirocinio: CENTRO DI SALUTE MENTALE di

E

SOGGETTO OSPITANTE

Denominazione/ragione sociale Sede legale.....

Rappresentato da

Codice fiscale/partita Iva

Tel. e-mail

PEC.....

PREMESSO CHE:

- il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro ma una opportunità finalizzata a sostenere le scelte professionali e favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mercato del lavoro, agevolando l'inserimento o il reinserimento anche dei soggetti esclusi o a rischio di esclusione, nonché finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali;
- il tirocinio non può essere utilizzato: per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo; per attività meramente ripetitive ed esecutive di contenuto elementare; per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;

- i tirocini possono essere rivolti a soggetti che hanno compiuto almeno il sedicesimo anno di età ed assolto all'obbligo scolastico, ovvero per i tirocini estivi il quindicesimo anno di età, ed esser svolti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 345 del 4 agosto 1999 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro" e ss.mm.ii.;
- i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
- i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante anche se relativi a profili professionali diversi e anche se svolti presso unità produttive diverse;
- i soggetti sottoscrittori si impegnano al rispetto di quanto normato dalla L.R.23 del 05/08/2013, come successivamente integrata dalla Legge regionale n. 14 del 07.04.2015, e dal Regolamento Regionale n.3 del 10 marzo 2014;

CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso le sue strutture n. tirocinante/i su proposta del soggetto promotore.
2. Alla presente Convenzione è allegato il Progetto formativo individuale di tirocinio, parte integrante e sostanziale della Convenzione, in cui sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore, garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative definite nel progetto formativo individuale :

- a. favorisce l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante nella predisposizione del progetto formativo e nella gestione delle procedure amministrative propedeutiche all'avvio del tirocinio;
- b. designa un tutor, in qualità di responsabile didattico – organizzativo, per ogni tirocinante fino ad un numero massimo di dieci tirocinanti, con il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto formativo;
- c. trasmette, entro 5 giorni dall'avvio del percorso formativo, la convenzione e il progetto formativo alle r.s.a/r.s.u. o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria, nonché alla Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio;
- d. promuove il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere predisponendo strumenti di verifica dell'apprendimento in itinere e finale in raccordo con il tutor del soggetto ospitante;
- e. rilascia, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati dell'apprendimento, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite con riferimento ad una figura inserita nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali, approvato con D.G.R. n. 327/2013 o con riferimento alla Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (Istat/Isfol), nonché ogni altro elemento a tal fine utile;
- f. provvede, in accordo con i Centri per l'impiego competenti per territorio, alla registrazione del tirocinio sul libretto formativo, di cui all'art. 2, co. 1, lettera i), D. Lgs. n. 276/2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e ss.mm.ii., Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo;
- g. contribuisce al monitoraggio regionale dell'andamento dei tirocini e a tal fine redige e trasmette, a cadenza annuale all'Osservatorio del mercato del lavoro della Regione Puglia, un report analitico contenente il numero dei tirocini attivati e conclusi, i risultati in termini formativi ed occupazionali e pubblica lo stesso sul proprio sito internet, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante:

- adempie agli obblighi di legge in materia di: comunicazioni obbligatorie, anche nei casi di proroga o interruzione anticipata del tirocinio; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi;
- provvede ad inserire il progetto formativo individuale all'interno del sistema SINTESI o altro sistema informativo adottato dalla Regione Puglia;
- individua tra i lavoratori alle proprie dipendenze in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano di formazione e designa il tutor responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo per tutta la durata del tirocinio fino ad un massimo di due tirocinanti, ovvero uno, qualora il tirocinante sia soggetto socialmente svantaggiato o disabile;
- assicura al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, e garantisce ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- collabora con il soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio, garantendo al tirocinante l'accesso a tutte le conoscenze e le abilità necessarie all'acquisizione delle competenze previste nella figura professionale presa a riferimento nel progetto formativo;
- comunica in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante segnala l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore;
- comunica al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti prescritti dall'art. 3, co. 4, del regolamento regionale e dall'art. 3, co. 5, della L.R. n. 23/2013;
- valuta l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell'attestazione finale a cura del soggetto promotore.

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2013 il soggetto ospitante, consapevole delle sanzioni penali e dell'eventuale decadenza dai benefici, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara di:

- A. essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- B. essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
- C. non aver effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l'attivazione del tirocinio, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto formativo;
- D. non impegnare i tirocinanti per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- E. accogliere nelle proprie strutture un numero di tirocinanti nel rispetto dei limiti numerici indicati all'art. 3, L.R. n. 23/2013.

Art. 4 – Garanzie assicurative

1. Ogni tirocinante è assicurato dal soggetto ospitante:

- presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo.

3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Art. 5 – Indennità

Il soggetto ospitante eroga in favore del tirocinante, che abbia partecipato ad almeno il settanta per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo, una indennità stabilita nella misura forfettaria minima di euro 450,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge.

Nel caso di tirocini attivati in favore di lavoratori sospesi e comunque di percettori di forme di sostegno al reddito, il soggetto ospitante non è tenuto ad erogare l'indennità di partecipazione fermo restando il diritto del tirocinante al rimborso delle spese sostenute per vitto (buoni pasto nella misura prevista dai contratti di riferimento, ovvero in assenza, nella misura minima esente da imposizione contributiva e fiscale), trasporto su mezzo pubblico, spese per indumenti protettivi qualora necessari, a fronte della presentazione degli appositi giustificativi.

Art. 6 – Sospensione e proroga del tirocinio

Il tirocinio si considera sospeso per maternità, infortunio o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi previsti dalla legge regionale.

Art. 7 – Interruzione anticipata

1. Sono cause di interruzione anticipata per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
- perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiamati in premessa.

2. L'interruzione riferita al singolo tirocinio deve essere comunicata all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.

Art. 8 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione, che può essere riferita anche a più tirocini da attivare, ha validità di

mesi _____ dal/...../..... al/...../.....

2. La presente Convenzione conserva i suoi effetti per la durata dei tirocini che sono stati avviati in riferimento alla stessa, anche in caso di proroga.

Art. 9 – Sanzioni

Le parti sono consapevoli che, in caso di violazioni, ferme restando le misure sanzionatorie già previste dall'art. 8, L.R. n. 23/2013, saranno applicate le sanzioni di seguito precisate:

- a) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale, oltre alla immediata interruzione del tirocinio di cui all'art. 7, deve considerarsi interdetta, nei dodici mesi successivi al relativo accertamento, l'attivazione di ulteriori tirocini da parte del soggetto promotore e/o del soggetto ospitante responsabile/i della violazione;
- b) nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi di comunicazione in capo al soggetto promotore è fatto divieto allo stesso di attivare ulteriori tirocini nei tre mesi successivi all'accertamento dell'inadempimento e qualora

appartenga al sistema regionale degli accreditati e autorizzati, soggetto a provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 10 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 11 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

(Luogo e data).....

p. Il soggetto promotore _____

p. il soggetto proponente/attuatore _____

p. Il soggetto ospitante _____



Allegato A.1

1

ADDENDUM AL MODELLO ORDINARIO DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE DEL 23 AGOSTO 2013, N. 23 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL 10 MARZO 2014, N. 3, FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DI SPECIFICI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' DI TIPO PSICHICO INDIVIDUATI DAL DSM ASL LECCE.

Nelle more dell'adeguamento e/o approvazione da parte dei competenti Uffici regionali di uno specifico modello di Convenzione per la realizzazione dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui alle Linee guida approvate in data 22 gennaio 2015 in Conferenza permanente Stato-Regioni ed all'art. 3 della Legge regionale 7 aprile 2015, n. 14, integrativo della Legge regionale 5 agosto 2013, n. 23 e del Regolamento regionale n. 3 del 10 marzo 2014, si introducono le seguenti modifiche e/o integrazioni al modello di Convenzione ordinario approvato con Determinazione dirigenziale del Servizio Formazione professionale della Regione Puglia n. 291 del 9 aprile 2014.

All'art. 1, comma 1, rubricato "oggetto della Convenzione", viene specificato che: "Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso le sue strutture il/i tirocinante/i su proposta del soggetto proponente ed attuatore (rappresentato dal DSM ASL Lecce) ed in collaborazione con il soggetto promotore (rappresentato dall'Arpal Puglia, ambito territoriale di Lecce, Ufficio Collocamento Mirato Disabili).

All'art. 2, comma 1, rubricato "Obblighi del soggetto promotore" viene specificato che "Il soggetto promotore, unitamente al soggetto proponente ed attuatore, garantiscono, ciascuno per la propria competenza, la qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative definite nel progetto formativo individuale", nonché, specificatamente che:

- gli obblighi di cui alle lett. a), b) e d) sono a carico del soggetto proponente ed attuatore, unitamente all'obbligo di provvedere alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali e la responsabilità civile verso terzi prevista al successivo art. 3, punto 1, ed art. 4, (ed ordinariamente a carico del soggetto ospitante), nonché l'obbligo di corrispondere l'indennità c.d. di partecipazione prevista dall'art. 5, nella misura determinata e delle risorse finanziarie disponibili (ed anch'essa ordinariamente a carico del soggetto ospitante, se non diversamente disposto);
- gli obblighi di cui alle restanti lett. c), e), f), g) sono a carico del soggetto promotore.

All'art. 3, comma 1, rubricato "Obblighi del soggetto ospitante" viene specificato che:

- i compiti e/o attività a carico del soggetto ospitante specificate ai punti 1 e 5 sono svolte in collaborazione con il soggetto proponente ed attuatore, oltre che con il supporto del soggetto promotore;
- la comunicazione in forma scritta di tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.) prevista al punto 6 deve essere effettuata al soggetto proponente ed attuatore ed al soggetto promotore;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante segnala l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto proponente ed attuatore;
- il rilascio dell'attestazione finale, da elaborare sulla base della valutazione dell'esperienza finale da parte del soggetto ospitante, sarà a cura del soggetto proponente ed attuatore, in collaborazione con il soggetto promotore.

2

All'art. 4, comma 1, rubricato "Garanzia assicurativa", viene specificato che gli obblighi di assicurazione presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, sono a carico del soggetto proponente ed attuatore.

All'art. 5, rubricato "Indennità", viene specificato che l'obbligo di riconoscere al tirocinante una indennità è a carico del soggetto proponente ed attuatore (e non del soggetto ospitante) che vi provvede con specifiche risorse finanziarie disponibili.

All'art. 10, rubricato "Trattamento dei dati personali", viene specificato che i titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante, il soggetto promotore ed il soggetto proponente ed attuatore

Per tutto quanto non diversamente specificato nel presente documento, continua a trovare applicazione quanto previsto nella Convenzione ordinaria per la realizzazione dei tirocini extracurricolari adottata con Determinazione dirigenziale del Servizio Formazione professionale della Regione Puglia n. 291 del 9 aprile 2014 e nella specifica Convenzione quadro nel frattempo sottoscritta, nonché quanto previsto dalla Legge regionale 5 agosto 2013, n. 23, come successivamente modificata ed integrata dall'art. 3 della Legge regionale 7 aprile 2015, n. 14, e dal Regolamento regionale n. 3 del 10 marzo 2014.

Il presente documento di addendum costituisce allegato e parte integrante della Convenzione ordinaria per la realizzazione dei tirocini extracurricolari sottoscritta tra le stesse parti.

(luogo e data).....

p. Il soggetto ospitante _____

p. il soggetto proponente/attuatore _____

p. Il soggetto promotore _____

Allegato B**PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE**

(Ai sensi dell'art.7 del Regolamento Regionale n.3 del 10/03/2014 di attuazione della L.R. n.23 del 05/08/2013, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 14 del 07/04/2015)

Convenzione quadro del _____ e rif. Convenzione tirocinio n. stipulata in data

TIROCINANTE

Nome e cognome Sesso . M . F

Nato a.....il Cittadinanza.....

Residente in.....via.....n°.....Cap.....Prov.....

Domicilio (se diverso dalla residenza).....

Codice fiscale.....

Titolo di studio.....Data di conseguimento.....

Ovvero studente iscritto presso.....

Tel. e-mail.....

TIPOLOGIA DI TIROCINIO E DESTINATARIO (barrare la casella):

tirocinio formativo e di orientamento (destinato ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi)

neo-qualificato

(qualifica professionale, qualifica IeFP)

neo-diplomato

(diploma professionale, diploma di istruzione superiore, certificazione IFTS, diploma ITS)

neo-laureato

(laurea o altro titolo di livello universitario o post universitario)

altro (specificare)

Data di conseguimento del titolo:

tirocinio estivo di orientamento (destinato a soggetti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi universitario o c/o istituto scolastico secondario superiore che hanno compiuto il quindicesimo anno di età)

tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro

inoccupato

disoccupato (dal.....)

in mobilità (dal.....)

in cassa integrazione (dal.....)

tirocinio in favore di soggetti svantaggiati

soggetto disabile (legge n.68/99)

soggetto svantaggiato (ex art.4, comma 1 legge n.381/91)

altre categorie di persone svantaggiate

🍎 **Tirocinio di inclusione sociale finalizzati all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione** (rif. Linee per i Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione" approvate in data 22 gennaio 2015 in Conferenza permanente Stato-Regioni, e Legge regionale 5 agosto 2013, n. 23, come successivamente modificata ed integrata dall'art. 3 della Legge regionale 7 aprile 2015, n. 14)

🍎 persone con disabilità di tipo psichico individuati dal DSM ASL Lecce

SOGGETTO PROMOTORE

Denominazione/ragione sociale AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ARPAL) PUGLIA – AMBITO TERRITORIALE DI LECCE – UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI

Tipologia soggetto ENTE PUBBLICO

Codice fiscale/partita Iva 93497660725

Legale rappresentante DIRIGENTE U.O. COORDINAMENTO SERVIZI PER L'IMPIEGO – AMBITO TERRITORIALE DI LECCE

Sede legale VIALE CORIGIANO , 1 - Z.I. -70132 - BARI (BA)

Sede operativa che gestisce il tirocinio AMBITO TERRITORIALE DI LECCE – UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI

Responsabile/referente

Tel. e-mail: collocamentomirato.lecce@regione.puglia.it

SOGGETTO PROPONENTE ED ATTUATORE

Denominazione/ragione sociale AZIENDA SANITARIA LOCALE – DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Tipologia soggetto ENTE PUBBLICO ECONOMICO

Codice fiscale/partita Iva 04008300750

Legale rappresentante DIRETTORE GENERALE ASL LECCE

Sede legale Via Miglietta, 5 - LECCE

Sede operativa che gestisce il tirocinio: CENTRO DI SALUTE MENTALE di

Tutor:

SOGGETTO OSPITANTE

Denominazione/ragione sociale Sede legale.....

Codice fiscale/partita Iva

Tel. e-mail

Legale rappresentante.....

Settore economico produttivo (rif. ATECO 2007).....

CCNL applicato

Sede/i del tirocinio Stabilimento/reparto/ufficio

N. totale degli addetti nell'unità produttiva di riferimento di cui a tempo indeterminato

Numero dei tirocinanti attualmente ospitati nell'unità produttiva di riferimento

Area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (rif. Repertorio regionale ovvero codici di classificazione NUP/ Istat 2011 -ovvero CCNL)

Tutor aziendale designato

Tel. e-mail.....

INFORMAZIONI SUL TIROCINIO

Periodo di tirocinio: dal/...../..... al/...../.....

Eventuale sospensione del tirocinio (ad es. per chiusura estiva dell'azienda): dal/...../..... al/...../.....

Durata effettiva: n. mesi n. settimane ore totali.....

Orari di svolgimento del tirocinio: dalle ore.....alle ore per..... giorni alla settimana (specificare

N.B. l'impegno orario settimanale non può essere superiore alle 30 ore in fascia diurna come da calendario allegato.

Figura professionale di riferimento del Repertorio Regionale approvato con D.G.R. n. 327 del 7 marzo 2013 e AD n.1277/2013:

.....

Qualora nel repertorio regionale non si individuasse una figura professionale coerente con l'area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio, è sufficiente indicare le attività svolte dal tirocinante in riferimento a quelle individuate nella suddetta area professionale della Classificazione delle Professioni NUP Istat 2011 <http://cp2011.istat.it>) (indicare una figura professionale con codice a 5 cifre compresa nella Classificazione delle Professioni Istat 2011 -<http://cp2011.istat.it>):

Codice figura: ____ denominazione:.....

Descrizione Competenze possedute in ingresso dal tirocinante :

COMPETENZE (abilità e conoscenze)		Contesto di acquisizione (percorso formativo/lavorativo in cui sono state acquisite le competenze indicate)
Conoscenze	Abilità	
1.....	1)	
2.....	2)	
3.....	3)	

Attività previste e modalità di svolgimento (descrivere per esteso l'ambito/area di inserimento, i compiti e le attività assegnate al tirocinante, le modalità di svolgimento, gli strumenti e/o attrezzature utilizzate, metodologie di apprendimento.ecc.)

.....

Obiettivi formativi del tirocinio (descrivere le competenze da acquisire durante il tirocinio, esplicitando il grado di autonomia da conseguire, anche tenendo conto delle competenze previste nel Repertorio Regionale delle Figure Professioni)

.....

.....

Metodologie e strumenti di monitoraggio dell'andamento del tirocinio (colloqui, questionari, ecc.)

.....

.....

.....

Modalità di verifica in itinere e finale dell'apprendimento

.....

.....

.....

INDENNITÀ

Importo mensile lordo: Euro 300,00 Euro 450,00

Eventuali facilitazioni: mensa aziendale buoni pasto trasporto

altro (specificare): Titolare di altre forme di sostegno al reddito SI NO

(Se SI, trattasi di un rimborso spese mensile definito in maniera forfettaria dal soggetto Proponente / Attuatore)

POLIZZE ASSICURATIVE

INFORTUNI SUL LAVORO INAIL POSIZIONE: n. 92217975 classe di rischio 0611

RESPONSABILITÀ CIVILE POSIZIONE: n. ITOMM1100714

COMPAGNIA ASSICURATRICE: Am Trust Europe Limited

DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento dell'attività il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui si venga a conoscenza per ragioni d'ufficio;
- registrare quotidianamente ore e attività svolte (registro presenze, scheda delle attività, ecc.);
- contribuire a redigere, con i tutor designati, la relazione finale sull'esperienza di tirocinio.

Il tirocinante ha diritto:

- ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio, sospensione che non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio;
- ad interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante;
- all'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite;
- alla registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino qualora abbia svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal progetto.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante in caso di mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali, delle norme in materia di sicurezza o a seguito di comportamenti tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei propri diritti o interessi.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO PROPONENTE ED ATTUATORE

- Garantire supporto e assistenza al tirocinante, favorendone l'inserimento in azienda;
- monitorare l'andamento del tirocinio, secondo un programma concordato e mediante un confronto periodico con il tirocinante e con il tutor del soggetto ospitante, e intervenire tempestivamente per risolvere eventuali criticità;
- garantire il rispetto di quanto previsto nel progetto al fine di assicurare la qualità del percorso formativo e la soddisfazione del soggetto ospitante e del tirocinante;
- valutare, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante ed il soggetto promotore, l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell'attestazione finale, in cui vengano riportate le attività svolte e le competenze acquisite.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE

- Favorire l'inserimento in azienda del tirocinante;
- Informare il tirocinante sui regolamenti aziendali e sulle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- promuovere l'acquisizione delle competenze previste, garantendo al tirocinante la necessaria assistenza e formazione, anche avvalendosi della collaborazione di altri lavoratori e/o settori dell'azienda;
- garantire la qualità e la trasparenza del percorso formativo;
- accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante, confrontandosi periodicamente con il tutor del soggetto promotore;
- aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registri, schede, ecc.);
- esprimere la propria valutazione ai fini del rilascio dell'attestazione finale da parte del soggetto promotore.

TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE

Descrizione del profilo professionale e delle specifiche attività da svolgere nell'ambito del progetto formativo:

.....
.....

Firma per il soggetto ospitante:.....

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto ospitante.....

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

Firma per il soggetto proponente ed attuatore

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto proponente ed attuatore

.....

Firma per il soggetto promotore

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto promotore.....

(Luogo)....., (data).....

ALLEGATO C**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.p.r. 445/2000)**

Io sottoscritto _____, nato/a a _____
il _____, residente in _____ Prov. _____
alla via _____ n. _____, in qualità di legale rappresentante/ titolare
dell'azienda _____ consapevole delle sanzioni penali
in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all' art. 76 del D.p.r. 445/2000,

DICHIARO

Che l'azienda _____ è in possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro). [Art. 3 co.4 lett. a) della LR n. 23 del 5 agosto 2013];
2. Essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 68/1999. [Art 3 co.4 lett. b) della LR n. 23 del 5 agosto 2013];
3. Non aver effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l'attivazione del tirocinio, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione, anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto formativo. [Art 3 co.4 lett. c) della LR n. 23 del 5 agosto 2013];
4. Non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366). [Art 3 co. 4 lett. d) della LR n. 23 del 5 agosto 2013];
5. Che il tirocinante non sarà impiegato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro. [art. 6 co.3 lett.b) del Regolamento Regionale n. 3 del 10 marzo 2014].
6. Di rispettare ogni ulteriore adempimento derivante dall'applicazione della L.R. n.23 del 5 agosto 2013 (BURP n. 109 suppl. del 07-08-2013) e del Regolamento Regionale n. 3 del 10 marzo 2014 (BURP n. 37 del 14-03-2014), oltre ad ogni altra norma eventualmente applicabile.
7. Sussistono le condizioni per l'attivazione del percorso di tirocini, impegnandosi a garantire l'osservanza, oltre che degli ordinari obblighi di sicurezza, anche del rispetto della misure anticontagio da COVID 19 previste dalle Linee guida nazionali e regionali imposte per i dipendenti del corrispondente comparto lavorativo

Mi impegno inoltre a comunicare tempestivamente al Centro per l'Impiego competente la perdita dei requisiti di cui ai punti 1,2,3 e 4.

Lecce, _____

Il dichiarante

Ai sensi dell'art. 38 D.p.r. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza dell'addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato o mezzo posta.